

N. R.G. 102 / 2026



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

La Corte di Appello di Firenze, prima sezione civile, composta da:

dott. Paolo Sangiuolo	Presidente est.
dott. Leonardo Scionti	Consigliere
dott.ssa Laura d'Amelio	Consigliere .

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento di reclamo promosso da:

Parte_1 (C.F._1) con il patrocinio
dell'Avv. BIANCHI MARIO NICOLA

RECLAMANTE

Controparte_1 (C.F._2) con il patrocinio
dell'Avv. GIOFFREDI FABRIZIO

RECLAMATO

Conclusioni del reclamante:

Chiede che la Corte di Appello di Firenze in accoglimento del presente reclamo voglia annullare il decreto di esecutività del decreto indicato in premessa in quanto emesso in assenza di presupposti di legge.

Conclusioni del reclamato:

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, *contrariis reiectis*, per le causali tutte dedotte da parte reclamata, rigettare integralmente il reclamo proposto dal sig. Parte_1, dichiarando infondato. Con ogni consequenziale pronuncia.

Con condanna della parte reclamante alla refusione a favore della parte reclamata delle spese e dei compensi di lite, oltre rimborso ex art. 2 co. 2 D.M. n. 55/2014 nella misura del 15%, ed oltre CAP ed IVA come per legge.

Voglia altresì accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96 co. 1 c.p.c. e pronunciare condanna della parte reclamante a favore della parte reclamata: a) al risarcimento dei danni ex art. 96 co. 1 c.p.c., nella misura che risulterà di giustizia anche all'esito di liquidazione equitativa dei danni stessi; e/o b) al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 96 co. 3 c.p.c.. Con ogni consequenziale pronuncia.

Conclusioni del PG: esprime parere contrario, ritenendo il reclamo inammissibile per genericità dei motivi

Con ricorso ex art. 739 c.p.c. depositato il 6.2.2025 il sig. Parte_1

proponeva reclamo avverso il provvedimento emesso in data 17.12.2025 dal Presidente del Tribunale di Prato con il quale era stata dichiarata l'esecutività del lodo arbitrale n. 1/2024 emesso dalla Camera di Commercio di Prato; assumeva il reclamante che il provvedimento era illegittimo in quanto emesso in relazione ad un arbitrato irrituale come si desumeva dal tenore della clausola arbitrale *“Per eventuali controversie in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla decisione di un arbitro unico in conformità del “regolamento della camera arbitrale” della Camera di Commercio di Prato. L'arbitro unico deciderà secondo equità.*

Precisava che a pag. 27 del lodo era espressamente chiarito che si trattava di arbitrato irrituale.

Chiedeva quindi *“che la Corte di Appello di Firenze in accoglimento del presente reclamo voglia annullare il decreto di esecutività del decreto indicato in premessa in quanto emesso in assenza di presupposti di legge”.*

Si costituiva la reclamata e rilevava, preliminarmente, che la controversia aveva ad oggetto un reclamo ex art. 825, co. 3 c.p.c.

Nel merito, osservava che nella clausola compromissoria era solo previsto che l'arbitro avrebbe dovuto decidere secondo equità.

In assenza dell'espressa previsione di cui all'art. 808 ter c.p.c. doveva ritenersi che si trattasse di arbitrato rituale.

Del resto, nella clausola era previsto che le eventuali controversie....*saranno deferite alla decisione di un arbitro unico in conformità del ‘Regolamento della Camera Arbitrale’ della Camera di Commercio di Prato.*

Il Regolamento in questione prevedeva (Art. 1, punto 3): *“Se le parti non hanno espressamente disposto in modo diverso, tutte le controversie cui l'accordo compromissorio stesso si riferisce sono risolte mediante arbitrato rituale; si fa luogo invece all'arbitrato libero o irrituale, solo se la volontà delle parti sia stata chiaramente espressa in tal senso nella convenzione arbitrale, ovvero le parti ne facciano concorde richiesta al momento dell'instaurazione del procedimento arbitrale”.*

Infine, anche nel lodo arbitrale si faceva riferimento ad un lodo secondo equità e non ad un arbitrato irrituale

Chiedeva quindi:

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, *contrariis reiectis*, per le causali tutte dedotte da parte reclamata, rigettare integralmente il reclamo proposto dal sig. Parte_1, dichiarando infondato. Con ogni consequenziale pronuncia.

Con condanna della parte reclamante alla refusione a favore della parte reclamata delle spese e dei compensi di lite, oltre rimborso ex art. 2 co. 2 D.M. n. 55/2014 nella misura del 15%, ed oltre CAP ed IVA come per legge.

Voglia altresì accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96 co. 1 c.p.c. e pronunciare condanna della parte reclamante a favore della parte reclamata: a) al risarcimento dei danni ex art. 96 co. 1 c.p.c., nella misura che risulterà di giustizia anche all'esito di liquidazione equitativa dei danni stessi; e/o b) al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 96 co. 3 c.p.c. Con ogni consequenziale pronuncia.

Il P.G. esprime parere contrario, ritenendo il reclamo inammissibile per genericità dei motivi

Il reclamo è infondato.

Sostiene il reclamante che il lodo arbitrale n. 1/2024 emesso dalla Camera di Commercio di Prato non potesse essere dichiarato esecutivo essendo un lodo irrituale.

Nelle note di trattazione scritta non sono stati offerti ulteriori elementi a sostegno della tesi, essendosi solo sostenuto che *“Nel caso di specie si tratta di un procedimento irrituale in quanto vi è una clausola che rimanda alla decisione di un arbitro unico un negozio di accertamento dei lavori eseguiti, da decidersi secondo equità”*.

Il reclamato ha invece sostenuto che il lodo sia lodo rituale, pur se secondo equità.

Osserva la Corte che la clausola compromissoria prevede che le eventuali controversie....*saranno deferite alla decisione di un arbitro unico in conformità del ‘Regolamento della Camera Arbitrale’ della Camera di Commercio di Prato.*

Il Regolamento in questione prevede (Art. 1, punto 3):*“Se le parti non hanno espressamente disposto in modo diverso, tutte le controversie cui l’accordo compromissorio stesso si riferisce sono risolte mediante arbitrato rituale; si fa luogo invece all’arbitrato libero o irrituale, solo se la volontà delle parti sia stata chiaramente espressa in tal senso nella convenzione arbitrale, ovvero le parti ne facciano concorde richiesta al momento dell’instaurazione del procedimento arbitrale”*.

Ciò posto, si ritiene che il reclamo sia infondato in quanto nella clausola non è riportata la previsione dell’art. 808 ter c.p.c. *(1. Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall’articolo 824-bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo)* e non risulta che la richiesta sia mai stata avanzata dalle parti.

Deve piuttosto ritenersi che il richiamo all’art. 1 del ‘Regolamento della Camera Arbitrale’ della Camera di Commercio di Prato sia una chiara espressione della volontà delle parti di voler ricorrere ad un arbitrato rituale.

Il reclamo deve dunque essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Firenze così provvede:

respinge il reclamo proposto da Parte_1 avverso il decreto emesso il 17.12.2025 con il quale il Presidente del Tribunale di Prato ha dichiarato l’esecutività del lodo arbitrale n. 1/2024 emesso dalla Camera di Commercio di Prato.

Condanna parte reclamante al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 1.418,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge.

Dà atto che ricorrono nei confronti del reclamante i presupposti per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n. 115/2002 se dovuto.

Firenze, camera di consiglio del 10.4.2026

IL PRESIDENTE

Dott. Paolo Sangiuolo

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.